

Aggiornamento fiscale

Luglio 2024

Sommario

AGGIORNAMENTO NORMATIVO..... 4

- ✓ Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità - Direttiva 2024/1760/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 4
- ✓ Global Minimum Tax: disposizioni attuative (D.M. 1 luglio 2024)..... 4
- ✓ Decreto Coesione (Legge n. 95 del 4 luglio 2024) 4
- ✓ Approvazione del D.Lgs. “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione” (Consiglio dei Ministri 3 luglio 2024)..... 5
- ✓ Approvazione preliminare di Testi unici Delega Fiscale (Consiglio dei Ministri 22 luglio 2024) .5
- ✓ Concordato preventivo biennale: applicazione ai forfetari (D.M. 15 luglio 2024)..... 6
- ✓ Accertamento - Controlli sulle attività economiche (D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103) 6
- ✓ Ulteriore proroga per il rapporto biennale sulla situazione del personale (Decreto del Ministro del Lavoro del 2 luglio 2024)..... 6
- ✓ Terzo Settore (Legge 4 luglio 2024, n. 104) 6
- ✓ Disegno di Legge Concorrenza (“DDL Concorrenza”) 7
- ✓ Correttivi Adempimento Collaborativo e Concordato Preventivo Biennale (Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2024) 7

PRASSI MINISTERIALE 7

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO 7

- ✓ Regime *carried interest* – art. 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 143 del 3 luglio 2024)..... 8
- ✓ Soggetto non residente – rimborso IVA sugli acquisti – Apertura partita IVA con effetto retroattivo – Art. 38–bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 147 dell’11 luglio 2024) 8
- ✓ Cessione di *asset* materiali e immateriali – precedente acquisto intra-comunitario di beni – assenza di un’azienda – imposta sul valore aggiunto – imposta di registro (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 149 dell’11 luglio 2024)..... 8
- ✓ Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Artt. 15 e ss del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 – Operazione di finanziamento formata all’estero e atto di costituzione di ipoteca a garanzia del finanziamento stipulato in Italia (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 150 dell’11 luglio 2024) 9



✓ Conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari – Art. 1, comma 184–bis, della L. n. 208 del 28 dicembre 2015 – Comunicazione alla forma di previdenza complementare dell'importo (Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2024 n. 154).....	9
✓ Contributo di solidarietà, per il limite del 25% del patrimonio netto rileva la riserva da rivalutazione (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2024 n. 158).....	9
✓ Regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015 – soggetto che al rientro ha beneficiato del regime opzionale d' imposizione sostitutiva per i nuovi residenti di cui all'art. 24-bis del TUIR (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2024 n. 159).....	9
✓ Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai sensi dell'art. 177, comma 2 e 2–bis, del TUIR (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2024 n. 160).....	10
RISOLUZIONI	10
✓ Istituzione di codici tributo.....	10
✓ Indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo – Applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (Risoluzione 40 del 23 luglio 2024).....	11
PROVVEDIMENTI.....	11
✓ Dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020, 2021 e 2022 - Comunicazioni di anomalia (Provvedimento Agenzia delle Entrate 1 luglio 2024 n. 281202)	11
✓ Dichiarazione IVA relativa al 2021 - Operazioni attive imponibili e operazioni passive soggette a reverse charge - Dati trasmessi telematicamente - Comunicazione delle anomalie (Provvedimento Agenzia delle Entrate 15 luglio 2024 n. 295324)	11
✓ Determinazione della percentuale del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del D.L. n. 124 del 19 settembre 2023 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 luglio 2024 n. 305765)	12
✓ Credito d'imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati per l'alluvione in Emilia-Romagna - Disposizioni attuative (Provvedimento Agenzia delle Entrate 25 luglio 2024 n. 312076)	12
CIRCOLARI.....	12
✓ Art. 1, comma 59, della L. n, 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) – Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 29 luglio 2024).....	12
✓ IMU sugli immobili degli Enti non commerciali – chiarimenti (Circolare Mef del 16 luglio 2024, n. 2/DF)	13
AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE.....	13
✓ Costi auto deducibili ai fini IRAP (Cassazione, sent. n. 11791 del 2 maggio 2024)	13
✓ Credito da indicare nel Quadro RU del Modello Redditi SC a pena di decadenza (Cassazione, sent. n. 18028 del 1 luglio 2024)	13
✓ IVA – Innalzamento della soglia compensabile (Cassazione, sent. n. 18377 del 5 luglio 2024).....	13



✓ Sponsorizzazioni – Costi sostenuti in zone diverse da quella di esercizio dell'attività (Cassazione, sent. n. 18726 del 9 luglio 2024)	13
✓ <i>Reverse charge</i> – Operazioni inesistenti (Cassazione, sent. n. 18730 del 9 luglio 2024)	14
✓ Residenza delle persone giuridiche – Sede di direzione effettiva (Cassazione, sent. n. 20002 del 19 luglio 2024)	14
✓ Omesso versamento IVA all'importazione - Confisca (Cassazione SS.UU. su ord. n. 18284 del 4 luglio 2024)	14
✓ Importo delle fatture incongruo effettivamente corrisposto (Cassazione penale, sent. n. 26520 del 5 luglio 2024)	14
✓ <i>Reverse charge</i> – Omessa Dichiarazione (Cassazione, sent. n. 18416 del 5 luglio 2024)	14
✓ Doppia residenza - Risoluzione del conflitto in assenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Cassazione, sent. n. 19843 del 18 luglio 2024)	15
✓ Servizi di consulenza resi da amministratori a favore della società - Necessità di delibera assembleare (Cassazione, ordinanze nn. 20591 e 20613 del 24 luglio 2024)	15
✓ Non è omessa la dichiarazione in caso di compilazione del solo frontespizio (Cassazione, ordinanza n. 21472 del 31 luglio 2024)	15
UNIONE EUROPEA	15
✓ Segreto professionale - Professionisti “intermediari” - Previsione dell’art. 8-bis ter par. 5 della Direttiva 2011/16/UE (DAC 6) (Corte di Giustizia UE 29 luglio 2024 causa C-623/22)	15
✓ Responsabilità solidale della beneficiaria - Elementi del passivo – Definizione – Danno ambientale (Corte di Giustizia UE 29 luglio 2024 causa C-713/22)	16
GARANTE DEL CONTRIBUENTE	16
✓ Esclusa dall'imposta di registro la clausola penale in un contratto con cedolare secca (Decreto del Garante del Contribuente in Lombardia 23 luglio 2024 prot. 2024/1968)	16
ASSONIME	16
✓ Circolare n. 13/2024 - Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica	16
✓ Circolare n. 15/2024 - Attuazione della riforma in materia di fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023): modifica dei criteri di residenza fiscale delle società e degli enti .	16

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

✓ **Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità - [Direttiva 2024/1760/UE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024**

Il 5 luglio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. La Direttiva è in vigore il 25 luglio 2024 e stabilisce:

- 1) obblighi delle società rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente, derivanti dalle loro attività, dalle attività delle loro filiere e dai loro partner commerciali;
- 2) responsabilità per le violazioni di tali obblighi;
- 3) obblighi per le società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, al fine di allineare il loro modello aziendale con l'Accordo di Parigi e la transizione verso un'economia sostenibile.

✓ **Global Minimum Tax: disposizioni attuative ([D.M. 1 luglio 2024](#))**

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, integra il quadro normativo nazionale sulla *global minimum tax* e definisce le modalità di attuazione della *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* ("QDMTT"), definita *imposta minima nazionale* dall'art. 18 del D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023.

Questa imposta si applica ai gruppi multinazionali e nazionali a partire dagli esercizi sociali che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Il Decreto specifica che la QDMTT, applicata in via prioritaria rispetto all'imposta minima integrativa ("IIR") e all'imposta minima suppletiva ("UTPR"), riguarda le imprese italiane appartenenti a gruppi con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nei soggetti passivi, che scontano un'aliquota effettiva sui redditi ("ETR") inferiore al 15%. L'imposta può essere detratta dall'imposta minima integrativa dovuta in Italia.

Nel Decreto sono fornite indicazioni sul metodo di calcolo dell'imposta e sui criteri di imputazione dell'imposta prevedendo un regime di responsabilità solidale tra le imprese del gruppo localizzate in Italia, fermo restando che il gruppo è comunque tenuto a individuare il soggetto responsabile e a stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate in Italia.

✓ **Decreto Coesione ([Legge n. 95 del 4 luglio 2024](#))**

Con la L. n. 95 del 4 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 e in vigore dal 7 luglio 2024, è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 60 del 7 maggio 2024, contenente misure urgenti in materia di politiche di coesione, che ha previsto tra il resto sgravi contributivi per l'avvio di giovani al lavoro, con l'obiettivo di incentivare l'occupazione, anche attraverso aiuti economici per l'avvio di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo e professionali.

Fra le principali misure introdotte in sede di conversione:

- (i) con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nella ZES Unica del Mezzogiorno, come previsto dall'art. 16, comma 2, D.L. n. 124 del 19 settembre 2023, nell'ambito delle Zone Logistiche Semplificate ("ZLS"), è stata eliminata la disposizione che escludeva l'applicabilità del beneficio alle imprese operanti nelle ZLS istituite ai sensi dell'art. 1, comma 62, della L. n. 205 del 27 dicembre 2017;
- (ii) è stata prevista l'estensione delle ZLS nelle Regioni in transizione non incluse nella ZES Unica del Mezzogiorno, per cui il beneficio è applicabile anche in relazione alle aree portuali di tali Regioni in transizione. La definizione delle procedure è rinviata a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione;

- (iii) in relazione all'ammortizzatore sociale erogato dall'INPS a favore dei lavoratori autonomi obbligati al versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS, è stato previsto che l'erogazione avvenga se la richiesta è accompagnata dalla partecipazione dei beneficiari a percorsi di aggiornamento professionale (art. 17-bis, D.L. n. 60 del 7 maggio 2024);
- (iv) è stata modificata la normativa relativa al credito d'imposta per investimenti Transizione 5.0 (art. 38, comma 5, D.L. n. 19 del 2 marzo 2024), prevedendo che siano ammessi al bonus anche gli investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), numero 2), D.Lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021.

✓ **Approvazione del D.Lgs. “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione” ([Consiglio dei Ministri 3 luglio 2024](#))**

Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 ha approvato il decreto di riforma della riscossione delle imposte. Tra le modifiche principali introdotte, quelle relative alla dilazione delle somme iscritte a ruolo. È stato confermato che per le richieste di dilazione di importi fino a 120.000 euro non è necessario dimostrare una temporanea difficoltà economica. Inoltre, viene introdotta la possibilità di dilazionare il debito fino a 120 rate mensili, con un piano di pagamento che aumenterà progressivamente negli anni, a seconda che il debitore si trovi in stato di difficoltà finanziaria. Un decreto definirà i criteri per dimostrare la difficoltà economica, adottando quelli già utilizzati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (come l'indice ISEE per le persone fisiche e l'indice di liquidità per le società). Dette modifiche si applicheranno alle richieste di dilazione presentate dal 1 gennaio 2025.

Novità rilevante è inoltre la possibilità di ricorso contro l'estratto di ruolo. Precisamente, si tratta del ricorso contro la cartella di pagamento non validamente notificata, conosciuta tramite l'estratto di ruolo rilasciato da un funzionario. Il Decreto amplia le casistiche in cui la cartella di pagamento non notificata può essere impugnata, includendo anche i casi in cui il carico possa causare pregiudizi:

- (i) nelle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019);
- (ii) in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- (iii) nell'ambito della cessione dell'azienda, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

Un ulteriore esame del Decreto si è reso necessario nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 luglio, per apportare una modifica relativa alla riscossione tramite cartolarizzazione delle somme discaricate, rispondendo a un rilievo di onerosità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito del quale il Decreto è stato approvato in via definitiva.

✓ **Approvazione preliminare di Testi unici Delega Fiscale ([Consiglio dei Ministri 22 luglio 2024](#))**

Il 22 luglio 2024, in attuazione della delega fiscale, il Consiglio dei Ministri ha esaminato preliminarmente tre Testi unici relativi a: sanzioni tributarie, amministrative e penali; tributi erariali minori; giustizia tributaria. Il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali mira a organizzare le norme vigenti per settori omogenei, aggiornando i testi unici di settore e coordinando le disposizioni con la normativa dell'Unione europea. Verranno abrogate le disposizioni incompatibili o non più attuali.

Nel Testo unico saranno raccolti:

- (i) i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei D.Lgs. 471 e 472 del 1997;
- (ii) le leggi d'imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai;

(iii) le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 74 del 10 marzo 2000.

Il Testo unico sui tributi erariali minori raccoglierà le disposizioni relative ai singoli tributi e le norme per adempimenti e versamenti, mentre la disciplina di accertamento e sanzioni sarà inclusa in altri testi unici. Confluiranno in questo testo anche le norme sull'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) e l'imposta sui servizi digitali.

Il Testo unico della giustizia tributaria si divide in due parti afferenti rispettivamente all'ordinamento della giurisdizione tributaria e alle disposizioni sul processo tributario.

✓ **Concordato preventivo biennale: applicazione ai forfetari ([D.M. 15 luglio 2024](#))**

È stato approvato il Decreto Ministeriale 15 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024, che contiene note metodologiche per la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale ai soggetti in regime forfettario, cui è applicabile sperimentalmente solo per l'anno 2024.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre reso disponibile il *software* per elaborare la proposta di concordato 2024. È stato infine aggiornato il quadro LM, Sezione VI del modello Redditi PF 2024 per comunicare l'adesione alla proposta (rigo LM64).

✓ **Accertamento - Controlli sulle attività economiche ([D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103](#))**

In attuazione dell'art. 1, commi 634-636, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014, sono state stabilite le modalità con cui vengono fornite ai contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni riguardanti le anomalie riscontrate nella dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2021. Le comunicazioni mirano a incentivare l'adempimento spontaneo.

Le anomalie segnalate riguardano incongruenze (ed eventuali irregolarità) emerse dal confronto tra l'importo delle operazioni IVA comunicate all'Agenzia delle Entrate (fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri memorizzati) e quanto dichiarato nelle dichiarazioni presentate dal contribuente.

✓ **Ulteriore proroga per il rapporto biennale sulla situazione del personale ([Decreto del Ministro del Lavoro del 2 luglio 2024](#))**

Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, datato 2 luglio 2024, viene ulteriormente posticipato al 20 settembre 2024 il termine per la presentazione del rapporto biennale (2022/2023) sulla situazione del personale femminile e maschile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, a seguito degli aggiornamenti intervenuti sull'applicativo informatico per la compilazione.

✓ **Terzo Settore ([Legge 4 luglio 2024, n. 104](#))**

La L. n. 104 del 4 luglio 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 3 luglio 2024) contiene disposizioni che modificano ed integrano il Codice del Terzo Settore.

Tra le novità si segnalano:

- (i) l'innalzamento del limite per la predisposizione del rendiconto per cassa;
- (ii) i termini per la presentazione dei rendiconti/bilanci presso il RUNTS, che deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- (iii) le nuove soglie (di attivo patrimoniale, ricavi e numero di dipendenti) per la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti;
- (iv) le disposizioni per lo svolgimento delle assemblee da remoto (intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e possibilità di esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa), modalità sempre ammessa salvo espresso divieto dell'atto costitutivo o dello statuto dell'ente.

✓ **Disegno di Legge Concorrenza (“[DDL Concorrenza](#)”)**

Nella seduta n. 90 del 26 luglio 2024, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ha approvato, tra gli altri, il Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza, che interviene a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.

Il DDL si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR. L'approvazione annuale di una “Legge sulla concorrenza”, infatti, è subordinata allo stanziamento dei fondi previsti nell'ambito del Piano. Il provvedimento si compone di tre parti:

- (i) misure in materia di concessioni autostradali;
- (ii) misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio;
- (iii) misure in materia di *start up*.

✓ **Correttivi Adempimento Collaborativo e Concordato Preventivo Biennale (Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2024)**

Il Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2024 ha approvato in via definitiva i correttivi alla riforma fiscale, tra cui quelli che interessano il D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 in materia di concordato preventivo biennale e il D.Lgs n. 221 del 30 dicembre 2023 in materia di adempimento collaborativo. I correttivi sono confluiti nel D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 2024 e in vigore dal 6 agosto 2024.

Tra le novità correttive in materia di concordato preventivo:

- (i) termine del 31 ottobre: possibilità di presentazione del Modello Redditi 2024 fino al 31 ottobre 2024 (con uno slittamento di 15 giorni rispetto alla data del 15 ottobre precedentemente previsto). Il medesimo termine è previsto per l'adesione al concordato preventivo biennale;
- (ii) aliquote: all'imponibile concordato con l'Agenzia delle Entrate si applicano le normali aliquote, oppure l'applicazione dell'imposta sostitutiva (“*flat tax*”) per i contribuenti in regime forfettario. È stato introdotto anche un nuovo meccanismo incentivante, ovvero l'applicazione di aliquote più favorevoli sulla maggiorazione di reddito da dichiarare richiesto dall'Agenzia delle Entrate per aderire al concordato;

Tra le novità correttive in materia di adempimento collaborativo:

- (i) definizione avvisi bonari: ampliamento da 30 a 60 giorni per fornire i chiarimenti richiesti con gli avvisi bonari o per il versamento delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate per gli avvisi che saranno elaborati a partire dal prossimo anno;
- (ii) Rottamazioni *quater*: proroga per il versamento della quinta rata al prossimo 15 settembre 2024.

PRASSI MINISTERIALE

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

✓ **Regime *carried interest* – art. 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 ([Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 143 del 3 luglio 2024](#))**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 143 del 3 luglio 2024, si è espressa in merito all’ambito di applicazione dell’art. 60, comma 1, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. In particolare, la disposizione in commento prevede che la forma di remunerazione rappresentata dai *carried interest* sia classificata come reddito di capitale o reddito diverso, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal medesimo articolo.

Con particolare riferimento al rispetto del requisito di cui alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 60, del Decreto Legge n. 50 del 2017, ovvero all’impegno di un investimento minimo da parte dei titolari di diritti patrimoniali rafforzati, l’Agenzia ha rilevato che, in ragione di quanto affermato dagli Istanti, qualora si considerasse solo la partecipazione detenuta dagli Istanti in azioni *carried* tale requisito non risulterebbe più integrato a seguito dell’aumento di capitale.

Tuttavia, considerato che il comma 3 della disposizione in esame consente, ai fini della determinazione della soglia dell’1 per cento, di considerare anche l’ammontare sottoscritto in azioni senza diritti patrimoniali rafforzati e tenuto conto che un Istante detiene indirettamente anche azioni della controllante prive di diritti patrimoniali rafforzati, il requisito dell’investimento minimo può ritenersi integrato.

Pertanto, gli eventuali redditi derivanti dal possesso delle azioni *carried* in capo agli Istanti saranno inquadrabili nella categoria dei redditi di natura finanziaria.

✓ **Soggetto non residente – rimborso IVA sugli acquisti – Apertura partita IVA con effetto retroattivo – Art. 38–bis2 del D.P.R. n. 633/1972 ([Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 147 dell’11 luglio 2024](#))**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 147 dell’11 luglio 2024 si è espressa in merito alla corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.

In particolare, per un soggetto passivo non stabilito che sia privo di identificazione IVA in Italia e che non abbia fatto tempestivamente la domanda di rimborso tramite il "portale elettronico" ai sensi dell’art. 38–bis2 del D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate ha negato il ricorso all’istituto del c.d. "rimborso anomalo" (oggi disciplinato dall’art. 30-ter del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972) attraverso un’attribuzione retroattiva della partita IVA italiana.

Nel caso di specie, la richiesta di retro-attribuzione della partita IVA non era avvenuta entro un "termine ragionevole" (si veda, a tal proposito, Cassazione n. 2746 e 2756 del 30 gennaio 2023, che recepisce i principi espressi sul riconoscimento del diritto alla detrazione dalla pronuncia della Corte di Giustizia del 21 ottobre 2010, in causa C-385/09, *Nidera Handelscompagnie BV*).

✓ **Cessione di asset materiali e immateriali – precedente acquisto intra-comunitario di beni – assenza di un’azienda – imposta sul valore aggiunto – imposta di registro ([Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 149 dell’11 luglio 2024](#))**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 149 dell’11 luglio 2024 si è espressa in merito ai requisiti per la configurazione di una cessione d’azienda, esaminando nel caso di specie la cessione di un complesso rappresentato da asset immateriali, detenuti in proprio dall’Istante, e beni materiali acquisiti con acquisto intra-comunitario da una consociata in un momento immediatamente antecedente la prospettata cessione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate tra i beni materiali ed immateriali complessivamente oggetto della cessione non è rinvenibile quel collegamento funzionale e organizzativo impresso dall’imprenditore cui l’art. 2555 c.c. e la giurisprudenza, nazionale e comunitaria, fanno riferimento.

Ne consegue che in questo caso gli asset materiali e immateriali ceduti non possono essere ritenuti un insieme organicamente finalizzato all’esercizio specifica attività di impresa qualificabile come azienda, e

pertanto non potrà trovare applicazione il regime di esclusione ai fini IVA di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

- ✓ **Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Artt. 15 e ss del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 – Operazione di finanziamento formata all'estero e atto di costituzione di ipoteca a garanzia del finanziamento stipulato in Italia ([Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 150 dell'11 luglio 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 150 dell'11 luglio 2024 si è espressa in merito all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti. In particolare, ha affermato che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine di cui agli artt. 15 e 17 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 può trovare applicazione anche nei confronti delle garanzie inerenti al contratto di finanziamento solo se i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione fiscale in discorso ricorrono con riguardo alla concessione del credito situata a monte.

Nel caso di specie, una società di diritto tedesco, dopo aver stipulato in Germania un contratto di finanziamento per l'acquisto di immobili ubicati in Italia, chiedeva la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva dello 0,25% all'atto di costituzione di ipoteca volontaria da stipularsi in Italia per l'iscrizione nei registri immobiliari.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato che i contratti di finanziamento a medio e lungo termine possono fruire dell'imposta sostitutiva solo se conclusi in Italia, ha risposto quindi negativamente mancando i requisiti per l'applicazione del beneficio.

- ✓ **Conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari – Art. 1, comma 184–bis, della L. n. 208 del 28 dicembre 2015 – Comunicazione alla forma di previdenza complementare dell'importo ([Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2024 n. 154](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 154 del 15 luglio 2024, ha chiarito che in caso di conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari, laddove sia il datore di lavoro a provvedere alla prevista comunicazione al Fondo pensione al posto del dipendente, quest'ultimo è esonerato da tale obbligo.

Viene inoltre ricordato che, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 184-bis della Legge n. 18 del 28 dicembre 2015, i contributi alla previdenza complementare versati in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF.

- ✓ **Contributo di solidarietà, per il limite del 25% del patrimonio netto rileva la riserva da rivalutazione ([Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2024 n. 158](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 158 del 18 luglio 2024, ha fornito chiarimenti sulle modalità di determinazione del contributo di solidarietà introdotto dall'art. 1 commi da 115 a 119 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, confermando in particolare che, per il computo del patrimonio netto debba rilevare il saldo attivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, con riconoscimento fiscale e affrancamento della riserva, anche per la quota corrispondente agli ammortamenti non ancora effettuati.

- ✓ **Regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015 – soggetto che al rientro ha beneficiato del regime opzionale d'**

imposizione sostitutiva per i nuovi residenti di cui all'art. 24-bis del TUIR ([Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2024 n. 159](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n.159 del 22 luglio 2024, ha ammesso la possibilità per un cittadino italiano, rientrato in Italia dagli Stati Uniti nel 2019 beneficiando del regime dei neo domiciliati (art. 24-bis del TUIR), di revocare quest'ultimo e accedere al regime degli impatriati (art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015) e alla relativa proroga per un ulteriore quinquennio (art. 5, comma 2-bis del D. L n. 34 del 30 aprile 2019).

Si ricorda che l'art. 1, comma 154, della L. n. 232 dell'11 dicembre 2016 stabilisce la non cumulabilità tra i due regimi agevolativi sopra richiamati; tuttavia, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 23 maggio 2017, non è escluso l'utilizzo alternativo dei predetti regimi in periodi di imposta diversi, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme.

✓ **Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai sensi dell'art. 177, comma 2 e 2-bis, del TUIR ([Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2024 n. 160](#))**

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.160 del 22 luglio 2024 ha chiarito che non configura abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 27 luglio 2000 una sequenza di operazioni così composta:

- (i) conferimento congiunto da parte di quattro soci persone fisiche delle partecipazioni da ciascuno detenute, nella misura del 25%, in una società di capitali operativa in una *holding* di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, del TUIR;
- (ii) il conferimento da parte di ciascun socio persona fisica della partecipazione detenuta nella *holding* in una *holding* personale di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR.

Per contro l'Agenzia delle Entrate ha specificato che potrebbe configurarsi abuso laddove la società *holding* costituita in occasione del primo conferimento cedesse la partecipazione nella società operativa, beneficiando del regime di *participation exemption* ex art. 87 del TUIR una volta decorso l'*holding period* di 12 mesi, in quanto si potrebbe determinare l'aggiornamento dell'art. 177, comma 2-bis, del TUIR che estende l'*holding period* fino al sessantesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni.

RISOLUZIONI

✓ **Istituzione di codici tributo**

Con la [Risoluzione 35/E dell'11 luglio 2024](#) l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell'imposta, in relazione alla registrazione di atti.

Con la [Risoluzione 38/E del 22 luglio 2024](#) l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES) ai sensi dell'art. 1, commi da 173 a 176, della L. n. 178 del 30 dicembre 2020.

Con la [Risoluzione 39/E del 22 luglio 2024](#) l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno ("ZES Unica"), di cui all'art. 16 del D.L. n. 124 del 19 settembre 2023.

✓ **Indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo – Applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 ([Risoluzione 40 del 23 luglio 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati anche con riferimento alle somme percepite a fronte di un accordo transattivo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (incentivi all'esodo e importi transattivi).

Tali somme sono soggette a tassazione separata ex artt. 17 e 19 del TUIR fino a 1.000.000 euro, fermo il concorso delle stesse alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente.

Il regime degli impatriati trova applicazione nei confronti dei redditi che "ordinariamente" concorrono alla formazione del reddito complessivo.

PROVVEDIMENTI

✓ **Dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020, 2021 e 2022 - Comunicazioni di anomalia ([Provvedimento Agenzia delle Entrate 1 luglio 2024 n. 281202](#))**

Con il provvedimento n. 281202 del 1 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha circoscritto le tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020 - 2022, al ricorrere delle quali viene recapitata nel Cassetto fiscale un'apposita comunicazione al contribuente. Le segnalazioni riguardano incongruenze nell'utilizzo delle cause di esclusione dagli ISA, disallineamenti tra i dati contenuti nei modelli ISA e in quelli delle Certificazioni Uniche o del modello Redditi oltre che anomalie nella gestione del magazzino.

Tramite il *software* che sarà rilasciato dall'Agenzia delle Entrate potranno essere forniti chiarimenti e precisazioni rispetto all'anomalia riscontrata, con la possibilità di sanare errori ed omissioni.

✓ **Dichiarazione IVA relativa al 2021 - Operazioni attive imponibili e operazioni passive soggette a *reverse charge* - Dati trasmessi telematicamente - Comunicazione delle anomalie ([Provvedimento Agenzia delle Entrate 15 luglio 2024 n. 295324](#))**

Con il provvedimento n. 295324 del 15 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che alcuni soggetti passivi riceveranno comunicazioni relative ad anomalie riscontrate fra i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2021 e quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015 (fatture elettroniche, corrispettivi telematici) e dell'art. 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (fatture elettroniche verso la PA). Le comunicazioni saranno recapitate al domicilio digitale del contribuente e verranno rese disponibili anche nel suo "Cassetto fiscale" o nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Il destinatario (anche per il tramite di un intermediario incaricato ex art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 22 luglio 1998) ha la possibilità di richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. È altresì possibile la regolarizzazione degli errori o delle omissioni mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.



- ✓ **Determinazione della percentuale del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del D.L. n. 124 del 19 settembre 2023 ([Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 luglio 2024 n. 305765](#))**

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.305765 del 22 luglio 2024 ha reso noto la percentuale del credito d'imposta per investimenti nella Zes Unica, effettivamente fruibile da ciascun beneficiario. Si tratta del contributo sotto forma di credito d'imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 15 novembre 2024, per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes Unica (art. 16 del D.L. n. 124 del 19 settembre 2023).

La percentuale fruibile, determinata nel provvedimento nella misura del 17,6668% del bonus richiesto, è in linea con quanto disposto dallo stesso decreto che ha introdotto il bonus (D.L. n. 124 del 19 settembre 2023). Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa e l'ammontare dei bonus relativi alle richieste validamente presentate. È stato chiarito infine che ciascun beneficiario potrà visualizzare il bonus fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

- ✓ **Credito d'imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati per l'alluvione in Emilia-Romagna - Disposizioni attuative ([Provvedimento Agenzia delle Entrate 25 luglio 2024 n. 312076](#))**

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 312076 del 25 luglio 2024, ha definito le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati, accordati ai sensi dell'art. 1, commi 436-438, della L. n. 213 del 30 dicembre 2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023. In base a quanto previsto dal provvedimento, il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso. È stato chiarito che il soggetto finanziatore recupera l'importo mediante l'istituto della compensazione dei crediti ex art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 tramite modello F24, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata. È stato chiarito infine che i codici tributo da indicare nel modello F24 saranno istituiti con successiva risoluzione dall'Agenzia delle Entrate.

CIRCOLARI

- ✓ **Art. 1, comma 59, della L. n, 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) – Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti ([Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 29 luglio 2024](#))**

La L. n. 213 del 30 dicembre 2023, tra le altre disposizioni, con comma 59 dell'art. 1, ha apportato modifiche al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti. Con la Circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, in merito alle novità introdotte dalle disposizioni di cui sopra.

Per la disciplina fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni si rinvia, nei limiti di quanto compatibile, ai precedenti documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate. I chiarimenti relativi alla disposizione in commento non tengono conto dell'eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

✓ **IMU sugli immobili degli Enti non commerciali – chiarimenti ([Circolare Mef del 16 luglio 2024, n. 2/DF](#))**

Con la Circolare vengono illustrate le novità introdotte dall'art. 1, comma 71, della L. n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio per l'anno 2024) in materia di imposta municipale propria (IMU) relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ENC) per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1, comma 759, lett. g), della L. n. 160 del 27 dicembre 2019. I chiarimenti forniti integrano quanto già riportato nelle istruzioni al modello dichiarativo IMU, approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2024, al fine di assicurare la massima diffusione degli aspetti applicativi delle nuove disposizioni tributarie.

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

✓ **Costi auto deducibili ai fini IRAP (Cassazione, sent. n. 11791 del 2 maggio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11791/2024, ha confermato l'inapplicabilità, ai fini IRAP, dell'art. 164 del TUIR, il quale fissa limiti alla deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore, al fine della determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e delle società di persone che hanno optato per il calcolo del tributo regionale in base al bilancio.

✓ **Credito da indicare nel Quadro RU del Modello Redditi SC a pena di decadenza (Cassazione, sent. n. 18028 del 1 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18028/2024 ha ribadito che il credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui alla L. n. 296 del 27 dicembre 2006 non indicato nel quadro RU del modello REDDITI SC, nella misura in cui le spese siano state sostenute, deve ritenersi non spettante e non inesistente. Pertanto, va annullato l'avviso di recupero notificato entro il più ampio termine degli otto anni, circoscritto ai casi di inesistenza del credito.

✓ **IVA – Innalzamento della soglia compensabile (Cassazione, sent. n. 18377 del 5 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18377/2024, ha affermato che l'innalzamento del limite previsto per i crediti di imposta e i contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale ha comportato una *abolitio criminis* parziale, in quanto ha inciso sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione ampliando la liceità della condotta, con conseguente applicazione non di un principio del *favor rei* in senso stretto ai fini del trattamento sanzionatorio, bensì direttamente della retroattività della novella.

✓ **Sponsorizzazioni – Costi sostenuti in zone diverse da quella di esercizio dell'attività (Cassazione, sent. n. 18726 del 9 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18726/2024 ha ribadito che le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000 euro, se effettuate nei confronti di determinati soggetti costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge. Pertanto, entro tale limite, devono essere ritenute sia l'inerenza, sia la congruità dell'onere.

Viene ribadito inoltre che l'evoluzione delle tecniche pubblicitarie porta ad escludere che, nell'attuale mercato "globalizzato", ai fini della sussistenza del requisito dell'inerenza delle spese di pubblicità, debba sussistere un legame territoriale tra l'offerta pubblicitaria e l'area geografica in cui l'impresa svolge la propria attività.

✓ **Reverse charge – Operazioni inesistenti (Cassazione, sent. n. 18730 del 9 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18730/2024, ha affermato che, in caso di operazioni inesistenti, perché possa essere esercitato il diritto alla detrazione nel *reverse charge* è necessario che il destinatario dimostri che non era in grado di avere contezza che la fattura non era stata emessa dal fornitore reale, usando la comune diligenza esigibile da un operatore del settore.

✓ **Residenza delle persone giuridiche – Sede di direzione effettiva (Cassazione, sent. n. 20002 del 19 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20002, ha confermato che la residenza di una società può essere determinata sulla base della sede dell'amministrazione, coincidente con la sede di direzione effettiva, ovvero il luogo dove in concreto sono svolte le attività amministrative e di direzione dell'ente. Tale principio introdotto nell'art. 73, comma 3, del TUIR, si pone in continuità con la prassi internazionale e con le Convenzioni stipulate dall'Italia.

✓ **Omesso versamento IVA all'importazione - Confisca (Cassazione SS.UU. su ord. n. 18284 del 4 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza interlocutoria n. 18284/2024, ha demandato alla Corte Costituzionale la questione pregiudiziale in merito all'applicabilità della confisca doganale alle condotte di contrabbando depenalizzato per omesso versamento dell'IVA all'importazione.

Nello specifico, l'Agenzia delle Dogane aveva notificato a un contribuente extra-UE un provvedimento di confisca di cui all'art. 301 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 (c.d. TULD), e aveva preteso il pagamento dell'IVA all'importazione, non essendo il bene assoggettato a dazi. Le Sezioni Unite, citando la giurisprudenza unionale e di legittimità, hanno affermato che l'IVA all'importazione non sia affatto assimilabile a un dazio doganale, ma che, al contrario, per sua natura è incardinata nel sistema generale dell'IVA. Pertanto, hanno deciso di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo che il cumulo sanzionatorio, costituito dall'applicazione della confisca in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, risulti, di per sé, di particolare severità e, in ogni caso, maggiore rispetto a quanto previsto per le omologhe condotte sia in tema di IVA interna, sia in tema di IVA negli scambi intraunionale.

✓ **Importo delle fatture incongruo effettivamente corrisposto (Cassazione penale, sent. n. 26520 del 5 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26520/2024, ha affermato che l'utilizzo in dichiarazione di fatture emesse in relazione ad operazioni nelle quali i beni o i servizi indicati corrispondono a quelli ceduti o forniti, pur recando un prezzo incongruo ma effettivamente corrisposto, non integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Tali fatture, infatti, descrivono l'operazione eseguita in modo corrispondente alla realtà e, quindi, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

✓ **Reverse charge – Omessa Dichiarazione (Cassazione, sent. n. 18416 del 5 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18416/2024, ha affermato che In materia di regime dell'inversione contabile IVA e di sanzioni per le violazioni dei relativi obblighi, l'introduzione della fattispecie sanzionatoria di cui al comma 9-bis.2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 per l'omessa fatturazione non fa venir meno per specialità la sanzione di cui all'art. 5, comma 4 del citato

decreto, per omessa dichiarazione, in ragione della diversità tra le due condotte colpite e dell'assenza dell'*idem factum*.

✓ **Doppia residenza - Risoluzione del conflitto in assenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Cassazione, sent. n. 19843 del 18 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19843/2024 ha stabilito che, in mancanza di norme di interpretazione autentica, il nuovo art. 2 del TUIR, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, si applica a fattispecie che si siano verificate dall'1 gennaio 2024 e non anche a quelle formatesi precedentemente ove accertate dall'Ufficio o trattate in giudizio successivamente.

I fatti in causa erano relativi a una contestazione di residenza nel Principato di Monaco (art. 2, comma 2-*bis*, del TUIR) riguardante i periodi di imposta 2006-2010 con la conseguente applicazione della formulazione dell'art. 2 vigente fino al 2023, per cui la nozione di domicilio fiscale deve rifarsi a quella civilistica (art. 43 c.c.) del luogo in cui la persona ha stabilito la "sede principale dei suoi affari e interessi".

✓ **Servizi di consulenza resi da amministratori a favore della società - Necessità di delibera assembleare (Cassazione, ordinanze nn. 20591 e 20613 del 24 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 20591 e 20613/2024, ha affermato che i compensi corrisposti agli amministratori a titolo di remunerazione per servizi di consulenza resi a favore della società amministrata, in virtù di specifici contratti, sono indeducibili in assenza di una preventiva delibera assembleare, al pari dei compensi corrisposti per lo specifico incarico di amministratore.

✓ **Non è omessa la dichiarazione in caso di compilazione del solo frontespizio (Cassazione, ordinanza n. 21472 del 31 luglio 2024)**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21472/2024, ha stabilito che non è omessa la dichiarazione trasmessa telematicamente entro la scadenza, se è compilato solo il frontespizio, anche ai fini del termine di decadenza del potere impositivo dell'Agenzia. La presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può quindi considerarsi omessa né nulla.

La Corte di Cassazione ha posto in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova che il servizio telematico aveva generato la comunicazione di errore bloccante, al fine di consentire al contribuente l'invio di una seconda dichiarazione emendata dall'errore.

UNIONE EUROPEA

✓ **Segreto professionale - Professionisti "intermediari" - Previsione dell'art. 8-bis ter par. 5 della Direttiva 2011/16/UE (DAC 6) (Corte di Giustizia UE 29 luglio 2024 causa C-623/22)**

Nella sentenza relativa alla causa C-623/22, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che solo gli avvocati rientrano tra i professionisti "intermediari" che possono avvalersi del segreto professionale ai sensi dell'art. 8-*bis ter* par. 5 della Direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 6), come modificata dalla direttiva 2018/822/UE. L'obiettivo della Direttiva è quello di consentire agli Stati membri di reagire all'adozione, da parte dei contribuenti, di meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi mediante l'imposizione di specifici obblighi di comunicazione agli intermediari.

Tali obblighi, però, si pongono in contrasto con l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel caso in cui l'intermediario sia un avvocato. Tale principio non vale, per gli altri professionisti che, pur essendo eventualmente abilitati dagli Stati membri ad assicurare la rappresentanza in giudizio, non abbiano la

qualifica di avvocato. Per essi, quindi, restano validi gli obblighi di comunicazione imposti dalla direttiva DAC 6.

✓ **Responsabilità solidale della beneficiaria - Elementi del passivo – Definizione – Danno ambientale (Corte di Giustizia UE 29 luglio 2024 causa C-713/22)**

Nella sentenza relativa alla causa C-713/22, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che in caso di scissione parziale, la società beneficiaria risponde, in solido con la scissa, degli "elementi del passivo" di quest'ultima non attribuiti nel progetto di scissione anche quando essi non siano del tutto certi e determinati, purché derivino da comportamenti posti in essere dalla società scissa anteriormente alla scissione.

Nel caso di specie, si è ritenuto che la società beneficiaria della scissione fosse responsabile, in solido con la scissa, per i danni ambientali constatati, valutati e definiti dopo la scissione, ma derivanti da condotte della scissa antecedenti all'operazione, ritenendo peraltro che l'interpretazione sia conforme a quanto disposto dall'art. 11 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che impone l'integrazione, nella definizione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente.

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

✓ **Esclusa dall'imposta di registro la clausola penale in un contratto con cedolare secca (Decreto del Garante del Contribuente in Lombardia 23 luglio 2024 prot. 2024/1968)**

Il Garante del Contribuente per la Lombardia, con il Decreto n. 2024/1968, ha invitato la Direzione Provinciale II di Milano ad annullare in autotutela, ai sensi del (previgente) art. 13 della L. n. 212 del 27 luglio 2000, per insussistenza del presupposto d'imposta, l'avviso di liquidazione con cui era stata richiesta l'imposta di registro sulla clausola penale apposta ad un contratto di locazione registrato con opzione per la cedolare secca.

Come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30983/2023, la clausola penale, apposta al contratto di locazione, ne costituisce un elemento meramente accidentale, che non può essere considerato in maniera autonoma, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

ASSONIME

✓ **Circolare n. 13/2024 - Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica**

La Circolare n. 13 del 10 luglio 2024 illustra e commenta la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica - che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - di cui all'art. 16 del c.d. D.L. Sud.

La misura agevolativa ha carattere temporaneo, essendo volta a incentivare – nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato a finalità regionale – le imprese che realizzano, tra il 1 gennaio e il 15 novembre 2024, investimenti facenti parte di un "progetto di investimento iniziale", destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica.

✓ **Circolare n. 15/2024 - Attuazione della riforma in materia di fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023): modifica dei criteri di residenza fiscale delle società e degli enti**

La Circolare n. 15 del 30 luglio 2024 illustra le novità normative in materia di fiscalità internazionale. Nell'ambito dell'attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. n. 111 del 9 agosto 2023) l'art. 2 del



D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023 ha riformulato la nozione di residenza delle società e degli enti. In particolare, è stato sostituito il criterio della “sede dell’amministrazione” con quello della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale” ed è stato eliminato il criterio dell’“oggetto principale”.

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5rs.it